

REGOLAMENTO (UE) 2023/1783 DELLA COMMISSIONE**del 15 settembre 2023****che modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di denatonio benzoato, diuron, etossazolo, metomil e teflubenzurone in o su determinati prodotti****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) I livelli massimi di residui («LMR») per le sostanze denatonio benzoato, diuron, etossazolo, metomil e teflubenzurone sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (2) L'approvazione della sostanza attiva denatonio benzoato è scaduta il 30 novembre 2020 ⁽²⁾ e non è stata presentata alcuna domanda di rinnovo della sua approvazione. Tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva sono state revocate. Non vi sono limiti massimi di residui del Codex («CXL») o tolleranze all'importazione per tale sostanza. Gli LMR per il denatonio benzoato su tutti i prodotti sono fissati al limite di determinazione («LD»). È pertanto opportuno sopprimere gli LMR fissati per tale sostanza nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, conformemente all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento. Gli LMR per il denatonio benzoato su tutti i prodotti dovrebbero essere fissati agli LD specifici per prodotto di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005 in conformità all'articolo 18, paragrafo 1), lettera b), di tale regolamento.
- (3) L'approvazione della sostanza attiva diuron è scaduta il 30 settembre 2020 e non è stata presentata alcuna domanda di rinnovo dell'approvazione. Tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva sono state revocate. Non vi sono CXL o tolleranze all'importazione per tale sostanza. Gli LMR per il diuron in tutti i prodotti sono attualmente fissati agli LD specifici per prodotto. È pertanto opportuno sopprimere gli LMR fissati per tale sostanza nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, conformemente all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento. Gli LMR per il diuron su tutti i prodotti dovrebbero essere fissati agli LD specifici per prodotto di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005 in conformità all'articolo 18, paragrafo 1), lettera b), di tale regolamento. Inoltre, al fine di dissipare qualsiasi dubbio, le rispettive note a piè di pagina che indicano la mancanza di informazioni relative alle sperimentazioni sui residui dovrebbero essere soppresse.
- (4) L'approvazione della sostanza attiva etossazolo è stata rinnovata dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2105 della Commissione ⁽³⁾ con una disposizione specifica secondo cui gli Stati membri autorizzano solo gli usi di prodotti fitosanitari su piante ornamentali in serre permanenti. Tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti questa sostanza attiva per gli usi su colture commestibili sono state revocate. Nel contesto

⁽¹⁾ GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1643 della Commissione, del 5 novembre 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda i periodi di approvazione delle sostanze attive fosfuro di calcio, denatonio benzoato, haloxyfop-P, imidacloprid, pencicuron e zeta-cipermetrina (GU L 370 del 6.11.2020, pag. 18).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2105 della Commissione, del 15 dicembre 2020, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva etoxazole come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 425 del 16.12.2020, pag. 96).

